

VERBALE DI ACCORDO EX ART. 47 L. 428/1990

Oggi, 24 gennaio 2013, in Milano, Via Turati 16/18, si sono incontrati:

- Fallimento Easy Job S.r.l., con sede legale in Viale Italia 10/A, Corsico (MI), ("Fallimento"), in persona del curatore fallimentare Dott. Giovanni Massoli, assistita dall'Avv. Adelfo Riva; e
- Maxwork S.p.A. - Agenzia per il lavoro, con sede legale in Via dell'Esquilino 38 - Roma ("Maxwork"), in persona del Dott. Giampaolo Sitan in qualità di Legale Rappresentante, assistita dall'Avv. Pasquale Calvino; e
- FILCAMS CGIL, in persona del signor Sandro Pagaria; e
- UILTUCB UIL, in persona del signor Marco Scotti e
- Fisacat Cisl in persona del signor Dario Campeotto; e
- la RSA del Fallimento, in persona delle signore Deborah Primieri e Ornella Zennaro.

(di seguito, denominate congiuntamente "OO.SS." ed unitamente al Fallimento e Maxwork, le "Parti").

Premesso che

- (i) Il Fallimento esercita l'attività di agenzia di somministrazione ed intermediazione di lavoro nonché di supporto alla ricollocazione professionale e di formazione e addestramento dei lavoratori;
- (ii) Con sentenza 894/2012, Easy Job S.r.l. è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Milano;
- (iii) In data 29 ottobre 2012, Maxwork ha presentato un'offerta irrevocabile di affitto con patto di riscatto del ramo d'azienda del Fallimento corrispondente a sei unità operative, vale a dire le filiali di Bra, Corsico, Genova, Mestre, San Donato e Torino; offerta che includeva, tra le altre cose, i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato addetti alle filiali oggetto di affitto;
- (iv) In data 3 gennaio 2013, Maxwork ha provveduto ad inviare ai destinatari di legge la comunicazione ai sensi dell'art. 47, L. n. 428 del 1990 e successiva modifiche (di seguito la "Comunicazione");
- (v) le OO.SS. hanno comunicato a Fallimento e Maxwork la volontà di essere convocate al fine di esperire la procedura di cui all'art. 47 della L. 428/1990.

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

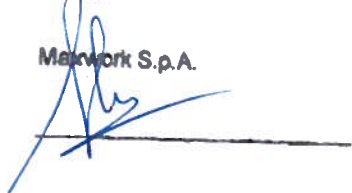
1. Le Premesse formano parte integrante del presente verbale
2. Le Parti convengono che, in conseguenza della sottoscrizione del contratto di affitto di ramo di azienda, a far data dal 1 febbraio 2013, n. 13 lavoratori, operanti presso le filiali di Bra, Corsico, Genova, Mestre, San Donato e Torino ed indicati nella lista allegata alla Comunicazione, saranno trasferiti a Maxwork (Allegato 1). Il rapporto di lavoro continuerà con Maxwork senza soluzione di continuità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2112 c.c..
3. Maxwork si adopererà al fine di ottenere la rinuncia da parte dei dipendenti trasferiti al regime di solidarietà tra concedente e affittuario in relazione a tutti i crediti maturati dagli stessi dipendenti fino alla data di decorrenza dell'affitto del ramo d'azienda a Maxwork, restando inteso che l'ottenimento di tale rinuncia dovrà essere considerata quale condizione sospensiva dell'efficacia del contratto di affitto di ramo d'azienda.



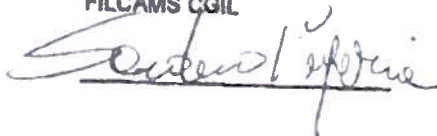
Sulla base di quanto sopra, le Parti si danno reciprocamente atto e dichiarano che si intendono espletati l'esame congiunto e la procedura ex art. 47 L. n. 428/1990 avente a oggetto l'affitto del ramo d'azienda da Fallimento a Maxwork.

L.C.S.

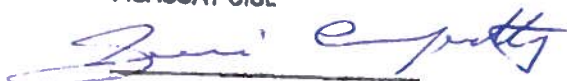
Maxwork S.p.A.



FILCAMS CGIL



FISASCAT CISL



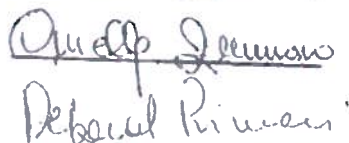
Fallimento Easy Job S.r.l.



UILTuCS UIL



RSA Fallimento Easy Job S.r.l.



Deborah Rinaudo



2

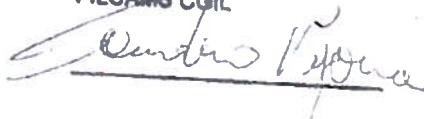
ALLEGATO AL VERBALE DI ACCORDO del 24 gennaio 2013

- 1) Le Parti concordano che, in caso di assunzione di lavoratori subordinati da parte di Maxwork nell'anno successivo alla data di efficacia dell'affitto, il personale del Fallimento diverso dai dipendenti trasferiti, nonché il personale della società controllata EJ S.r.l., avrà diritto di precedenza rispetto ad altri candidati, a condizione che le mansioni per le quali Maxwork procederà all'assunzione siano identiche o analoghe rispetto a quelle da ultimo svolte presso il Fallimento.
- 2) Inoltre, Maxwork si adopererà, per quanto possibile, a favorire processi di ricollocazione dei dipendenti non trasferiti anche presso aziende clienti.
- 3) La Curatela si adopererà al fine di attivare gli ammortizzatori sociali in deroga disponibili in favore dei dipendenti non oggetto di trasferimento presso Maxwork.

Milano, 24 gennaio 2013

Maxwork S.p.A.

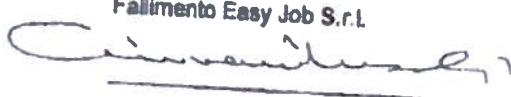
FILCAMS CGIL



FISASCAT CISL



Fallimento Easy Job S.r.l.



UILTUCS UIL



RSA Fallimento


Debora Pini

